



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

data 18 dicembre 2018

N. **160** del registro generale

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno del 3 febbraio 2019. Approvazione delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 24 del registro del Settore proponente redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di decreto n. 24 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'esecuzione del presente decreto.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

Data 18 dicembre 2018

N. 24 registro Settore

SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno del 3 febbraio 2019. Approvazione delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione

RELAZIONE TECNICA:

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 69 a 79 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla legge 56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014;

Richiamate le istruzioni fornite dall'Unione delle Province d'Italia con pubblicazioni del 12 settembre 2018 denominate dossier e manuale delle procedure elettorali 31 ottobre 2018;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 12 dicembre 2018 con il quale sono stati convocati per domenica 3 febbraio 2019 i comizi per l'elezione del Consiglio provinciale di Salerno;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 154 del 12 dicembre 2018 di costituzione dell'Ufficio Elettorale;

Ritenuto di dovere approvare le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e per le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, da osservare in occasione delle consultazioni elettorali del giorno 3 febbraio 2019;

Dato atto che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica, ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Ritenuto che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;

Si propone, pertanto, l'adozione dell'atto nella formulazione che segue:

Salerno, li 18 dicembre 2018

Il ViceSegretario
Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi, le circolari e i provvedimenti richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

DECRETA

- 1) Approvare le allegate *“Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione “* per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del 3 febbraio 2019, che si compongono di 37 articoli;
- 2) Dare atto che in appendice al suddetto manuale sono inseriti i moduli, di cui si consiglia l'utilizzo ai fini della presentazione delle candidature, predisposti dall'ufficio elettorale;
- 3) Dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) Disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio e nell'apposita sezione sul sito internet dell'ente;
- 5) Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
- 6) In considerazione della necessità di rispettare la tempistica degli adempimenti connessi al procedimento elettorale, dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 27, comma 9, dello Statuto.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- ☒ **Favorevole**
☐ **Contrario**
☐ **Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 18 dicembre 2018

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- ☐ **Favorevole**
☐ **Contrario**
☒ **Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 18 dicembre 2018

Parere di conformità

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- ☒ **Favorevole**
☐ **Contrario**
☐ **Non dovuto**

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 18 dicembre 2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 69 e dell'art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente



Elezione del Consiglio provinciale di Salerno

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione

*Manuale redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni
(approvato con Decreto del Presidente della provincia n. del)*

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 10 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 11 – Le sottoscrizioni

Art. 12 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 13 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 14 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 15 – Rinuncia alla candidatura

Art. 16 – Materiale presentazione delle liste a consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 17 – Procedure di verifica

Art. 18 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 19 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

Art. 20 – Verifica delle candidature

Art. 21 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 22 – Completamento esame delle candidature

Art. 23 - Numerazione progressiva delle liste di candidati a consigliere provinciali – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 24 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 25 - Sede delle operazioni di voto

Art. 26 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 27 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

Art. 28 - Funzioni del vicepresidente

Art. 29 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 30 - Costituzione del seggio elettorale

Art. 31 - Votazioni

Art. 32 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 33 - Operazioni di scrutinio

Art. 34 - Materiale elettorale

Art. 35 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

Art. 36 - Pubblicazione del risultato elettorale

Art. 37 - Disposizioni finali

Premessa

Le presenti istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione, per la elezione del consiglio provinciale di Salerno sono redatte in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

Le presenti istruzioni normano le modalità di elezione del consiglio provinciale nonché il funzionamento dell'ufficio elettorale e le operazioni di sezione.

Il manuale è composto in capi e articoli.

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della provincia di Salerno in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio provinciale di Salerno almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia in misura adeguata. L'ufficio elettorale provvede alla cura di tutti gli adempimenti connessi al procedimento elettorale, dal compimento delle operazioni preliminari allo svolgimento della elezione sino alla proclamazione degli eletti.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da adottarsi con l'avvio del procedimento elettorale.
3. Possono essere altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del segretario generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, è responsabile il vicesegretario generale.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il presidente della provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi o per esigenze organizzative.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Salerno, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.

2. Nessun candidato alla carica di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni tra il 35° giorno ed il giorno prima delle votazioni.

2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.

2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 8 (otto) e da non più di 16 (sedici) candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

Art. 11 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9.
2. I candidati non possono sottoscrivere la presentazione né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale.
4. Per ogni sottoscrizione va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita, gli estremi di un documento di identificazione di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. (*)
6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la potestà certificatoria è efficace esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'autenticatore.

Art. 12 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Art. 13 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e può essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Campania. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato stampato a colori in triplice copia su carta lucida ed anche su supporto informatico in formato file non modificabile, nelle dimensioni di 3 cm e di 10 cm di diametro.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 14 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto. (Allegato **Mod.1/C**)
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 10 intitolato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
 - b) la denominazione della lista e il contrassegno;
 - c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia– anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
 - d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 11.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale (ATTO PRINCIPALE **Mod.1/C**) sono allegati gli elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI **Mod.2/C**); le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, nonché il contrassegno di cui all'art. 15, comma 3, redatte sul modello appositamente predisposto (Allegato **Mod.3/C**).
4. La dichiarazione di presentazione di candidatura della lista di candidati a consigliere provinciale (ATTO PRINCIPALE) e gli allegati elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI) devono essere in formato A3 e conformi alla modulistica riportata in appendice del presente manuale (rispettivamente **Mod.1/C** e **Mod.2/C**). Saranno esclusi atti presentati privi degli elementi identificativi contenuti nei suddetti modelli.

Art. 15 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 16 – Materiale presentazione delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature –intesa come loro “materiale” consegna- deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l’ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell’ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l’altro il giorno e l’ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto (Mod.7/C).
5. Il componente dell’ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l’ora della ricezione.
6. Il componente dell’ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.
7. Si considerano ricevute in tempo utile le candidature prodotte dai rappresentanti presenti presso l’ufficio elettorale entro il termine di chiusura indicato al comma 2.
8. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 17 – Procedure di verifica

1. Le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L’ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all’articolo 16 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 18 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L’ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall’art.11 delle presenti istruzioni, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti o le sottoscrizioni presentate su atti non conformi alla modulistica allegata, come specificato nell’art.14.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, ricusando la lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 19 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 8 (otto) e da non più di 16 (sedici) candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista.

3. L'Ufficio elettorale verifica che siano state rispettate le disposizioni in materia di parità di genere previste dall'articolo 1, comma 71, della legge 56/2014, già riportate all'art. 12 del presente manuale.

4. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista procedendo dall'ultimo della lista.

Art. 20 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a consigliere:

a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;

b) i candidati rispetto ai quali si accerti, dagli atti o dai documenti in possesso dell'ufficio, l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012.

c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;

d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la ricusazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 19, comma 4, non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, l'Ufficio elettorale provvederà a riesaminare la posizione dei nominativi in eccedenza. Resta ferma la verifica del rispetto delle disposizioni richiamate al comma 3 dello stesso art.19 e la verifica del comma 1 del presente articolo.

Art. 21 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 15 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 22 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve iniziare l'esame delle liste entro il 19° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsuazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 23 - Numerazione progressiva delle liste di candidati a consigliere provinciale – sorteggi – composizione della scheda di votazione

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.
4. Terminato il sorteggio l'ufficio elettorale provvede al posizionamento sulle rispettive schede di votazione delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale, così come risultato dall'ordine di sorteggio e ne dispone la stampa nelle forme stabilite dalla circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno.

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 24 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista, hanno la facoltà di individuare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente (eventuale). I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 25 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della provincia di Salerno

2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale vengono indicati i luoghi per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al loro interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere al seggio solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 26 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

2. Nell'ambito dell'Ufficio Elettorale viene istituito con provvedimento del suo Presidente un seggio elettorale, articolato in tre sezioni.

Ogni sezione è composta da un dirigente o da un funzionario della Provincia di Salerno, che la presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario che provvede alla *compilazione dei verbali*; uno degli scrutatori, a scelta del presidente della sezione, assume le funzioni di vicepresidente.

3. L'Ufficio Elettorale procede altresì all'istituzione di una sezione speciale, composta da due membri, uno con funzioni di presidente e l'altro di segretario, incaricata della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio. Le domande di assistenza vengono trasmesse all'Ufficio Elettorale possibilmente entro sette giorni dalla data prevista per le elezioni.

4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nelle sezioni del seggio elettorale, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti.

6. L'Ufficio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, presidia operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 27 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali, reclami, anche orali e proteste, contestazione e nullità dei voti.

2. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.

4. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.

5. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 28 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 29 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla del Presidente o del VicePresidente, di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 30 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 31 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 32 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sotto il contrassegno.

Art. 33 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta separatamente da quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.
10. L'Ufficio elettorale procederà alla predisposizione dei modelli del verbale delle operazioni di seggio, contenente anche le istruzioni di dettaglio, e delle tabelle di scrutinio.

Art. 34 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario del seggio, dagli altri componenti il seggio elettorale e dai rappresentanti di lista presenti;
 - c) la tabella di scrutinio.
2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Un esemplare del verbale delle operazioni di voto, della tabella di scrutinio, unitamente alle eventuali schede contestate e non assegnate, sono riposti in un plico e consegnato al Presidente dell'ufficio elettorale per gli adempimenti consequenziali.
4. Il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale o alla sua consegna, entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni, al dirigente del settore Affari Generali che ne curerà la custodia.

Art. 35 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. Sulla base dei verbali delle operazioni di voto e delle tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali, l'ufficio elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio e le operazioni descritte nei commi da 1 a 4 del presente articolo, proclama gli eletti alla carica di consigliere provinciale.

Art. 36 - Pubblicazione del risultato elettorale

Entro i tre giorni successivi alla proclamazione degli atti, il responsabile dell'ufficio elettorale procede alla pubblicazione del risultato elettorale conseguito all'Albo pretorio informatico della Provincia e nell'apposita sezione del sito internet dell'ente e ne invia copia al Sig. Prefetto della provincia di Salerno.

Art. 37 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia. I modelli appositamente predisposti, richiamati negli articoli delle presenti istruzioni, sono allegati in appendice come di seguito:

Mod. 1/C – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale (**ATTO PRINCIPALE**).

Mod. 2/C – Presentazione della lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale (ATTO SEPARATO).

Mod. 3/C – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale.

Mod. 4/C – Presentazione del contrassegno di lista in triplice copia.

Mod. 5/C – Autorizzazione all'utilizzo in tutto o in parte del simbolo

Mod. 6/C – Designazione dei rappresentanti di lista.

Mod. 7/C – Ricevuta degli atti presentati per la lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale.

Note:

(¹) Vedasi "Elezioni comunali, provinciali e regionali – istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la elezione del sindaco e del consiglio comunale – Ministero dell'Interno, Direzione centrale dei servizi elettorali, anno 2014 - Pubblicazione n.5 p.p. 15 e seguenti.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’ Ufficio Elettorale Provinciale, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

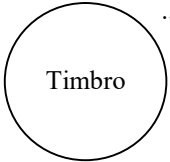
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

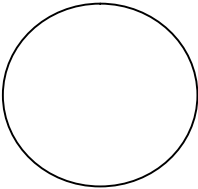
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell’art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia

di Salerno nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e

in numeroatti separati, dichiarano di presentare, per l’elezione del **Consiglio provinciale di**

Salerno che avrà luogo il giorno **3 febbraio 2019**, una lista denominata

di numero (**min 8 max 16**) candidati alla carica di consigliere provinciale nelle persone e

nell’ordine seguente:

n.	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Carica	Comune
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

La lista si contraddistingue con il contrassegno:

“ _____

_____”

I sottoscritti delegano inoltre il Sig.:

cognome e nome _____

nato a _____il _____

e domiciliato in _____

tel. _____e-mail _____

ed il Sig.:

cognome e nome _____

nato a _____il _____

e domiciliato in _____

tel. _____e-mail _____

i quali possono assistere, su convocazione dell’ Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale, purché questi siano in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei Deputati.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

1) numerodichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate contenenti anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante l’insussistenza delle situazioni di incandidabilità previste dalla legge a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma dell’articolo 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

2) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto digitale;

3) la dichiarazione sottoscritta — dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari Nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati — ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso , autenticata da uno dei soggetti e con le modalità previste dall’ art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale provinciale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. _____ nato _____ (..) il _____, dimorante in _____ (..), _____ n. _____ , tel : _____ mail: _____@_____

_____, addì _____

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome e nome			Luogo e data di nascita		
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome			Luogo e data di nascita		
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all' Ufficio Elettorale provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.

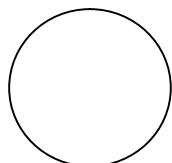
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

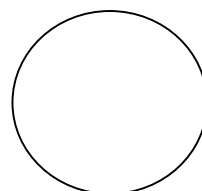
A norma dell'art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopraindicati

(n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53



PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Elenco n. dei sottoscrittori della lista denominata
reca

te il contrassegno:

«

_____» per l'elezione del Consiglio provinciale di Salerno che
si terrà il giorno **3 febbraio 2019**.

n.	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Carica	Comune
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI			
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore



(contenente la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle situazioni di incandidabilità)

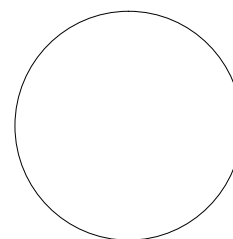
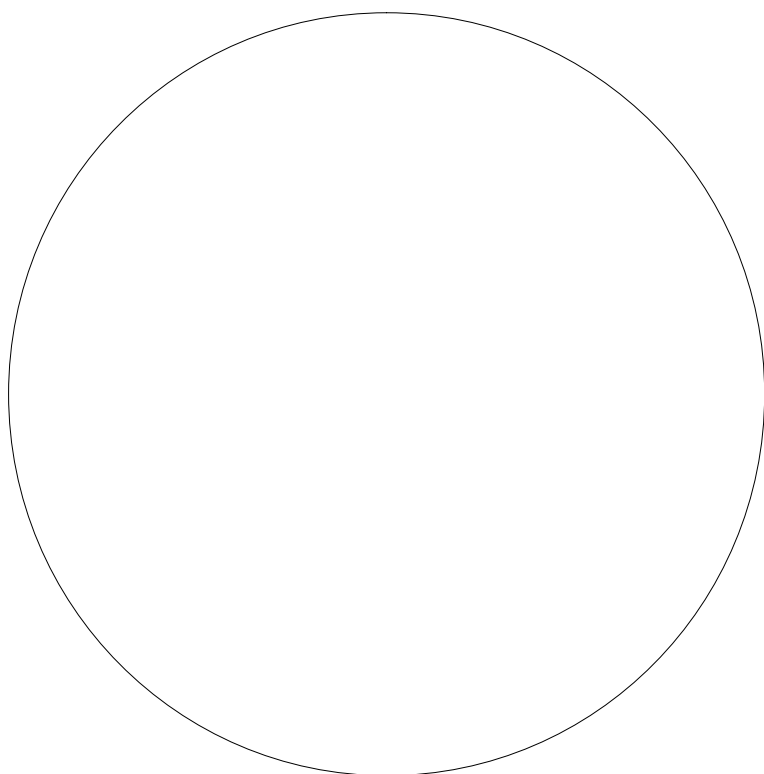
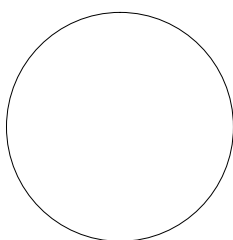
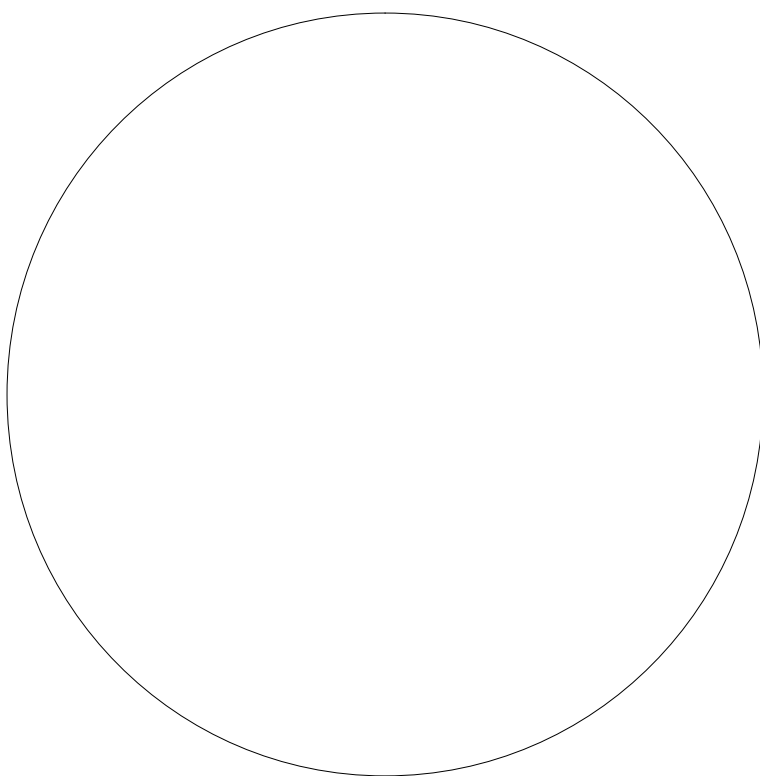
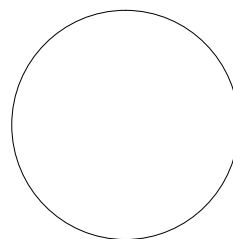
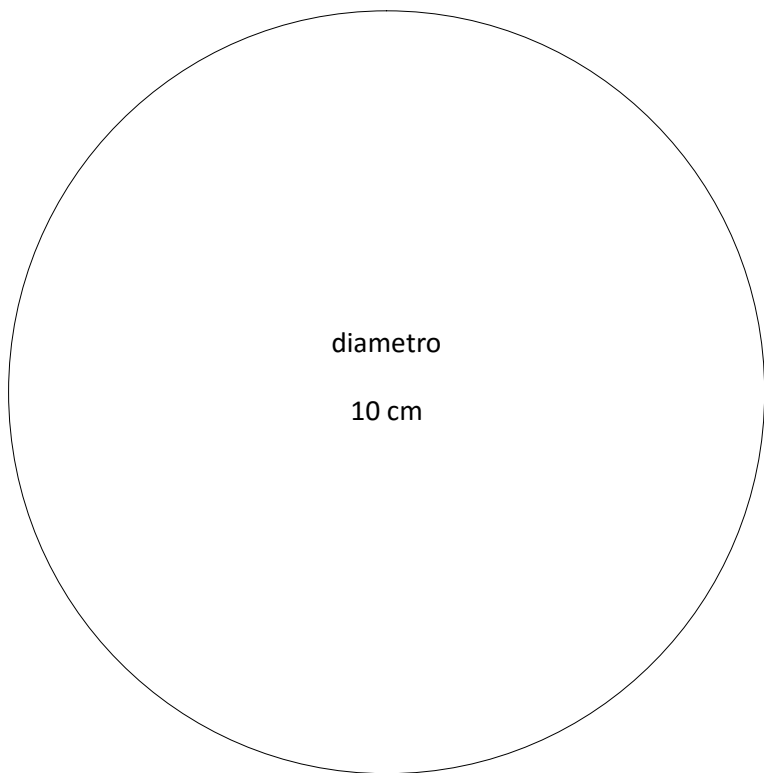
Domicilio

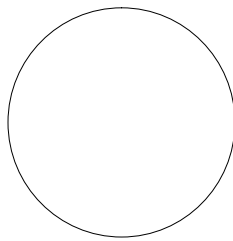
(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

Descrizione dei colori per la tipografia

diametro

10 cm





Elezione del Consiglio provinciale di Salerno 3 febbraio 2019

Autorizzazione all'uso del simbolo

Il sottoscritto

sig. _____, nato a _____ (_____), il _____, e
domiciliato a _____ (_____), in via _____, n. _____,
in qualità di _____(presidente o segretario o
rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico
in questione):

ATTESTA

Che la lista di candidati alla carica di consigliere provinciale denominata

recante il contrassegno:

«

_____»

è presentata per nome e per conto di _____.
Pertanto il sig. _____, nato a _____ (_____), il _____, e
domiciliato a _____ (_____), in via _____, n. _____, e
sig. _____, nato a _____ (_____), il _____, e
domiciliato a _____ (_____), in via _____, n. _____, in
qualità di delegati della lista, sono autorizzati all'utilizzo del suddetto contrassegno, per la elezione
di cui trattasi.

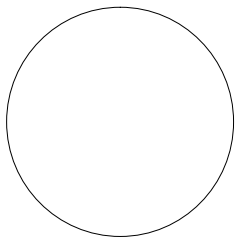
.....,

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia
presenza dal sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in
via _____, n. _____. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....,

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del Pubblico Ufficiale che procede all'autenticazione

**DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA****Al Presidente dell'Ufficio Elettorale
della Provincia di Salerno.**

I sottoscritti: sig. _____, nato a _____ (_____), il _____,
e domiciliato a _____ (_____), in via _____, n. _____,
e sig. _____, nato a _____ (_____), il _____,
e domiciliato a _____ (_____), in via _____, n. _____,
in qualità di delegati della lista denominata

recante il contrassegno:

« _____

_____ »

per la elezione del Consiglio Provinciale di Salerno che si terrà domenica 3 febbraio 2019, designano
quali rappresentanti della lista, presso il seggio elettorale /sezione elettorale n.:

il Sig.
nato a il
domiciliato in **rappresentante effettivo**
ed il Sig. nato
a il
domiciliato in **rappresentante supplente**
(eventuale).

.....

.....
(firma)

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia
presenza dal sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in
via _____, n. _____, e dal Sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e
domiciliato a _____ (___), in via _____, n. _____, da me rispettivamente identificati con i
seguenti documenti _____ rilasciata da _____ in data _____ e
_____ rilasciata da _____ in data _____. I sottoscrittori sono stati
preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione
mendace.

.....

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del Pubblico Ufficiale che procede all'autenticazione



PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO ELETTORALE

Ricevuta di una lista di candidati per il Consiglio provinciale, da rilasciarsi dal Segretario Generale o da colui che lo sostituisce legalmente Art. 1, comma 73 L.56/2014

Mod. 7/C

Il sottoscritto ViceSegretario Generale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal Signor/a, nato/ a.....il....., una lista denominata

recante il contrassegno:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale di Salerno che avrà luogo domenica 3 febbraio 2019.

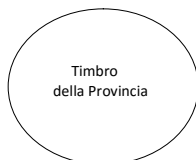
Allegati alla lista sono stati presentati:

- 1) dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Salerno firmata e autenticata (atto principale);
- 2) numero atti separati contenenti le sottoscrizioni degli elettori rese ai sensi dell' art. 1, comma 61 della Legge 7 Aprile 2014, n. 56;
- 3) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio provinciale, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma dell'articolo 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) la dichiarazione sottoscritta – dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali – ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso, autenticata da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 **(1)**;
- 5) il modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- 6) la designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio elettorale e /o le sue eventuali sottosezioni.

Salerno, addì

Il ViceSegretario Generale

Avv. Alfonso Ferraioli



(1) Solo per i partiti politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.